NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE A FAVORE DEI LAVORATORI DELLE AREE DEL MEZZOGIORNO

Art. 1

Il trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, puo' essere ulteriormente prolungato fino ad un massimo di nove mesi nei casi in cui siano programmati e finanziati lavori pubblici nei quali sussistano possibilita' di occupazione dei lavoratori sospesi e per i quali sia previsto l'appalto entro il predetto termine di nove mesi. L'accertamento delle condizioni di cui al precedente comma e' effettuato dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (C.I.P.I.), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti mediante propri decreti trimestrali.

Versione in vigore dal 29 maggio 1979, non più in vigore dal 20 agosto 1980 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno
Estremi	Decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-integrazione-salariale-a-favore-dei-lavoratori/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it